

219.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	ERRATA CORRIGE	7
Missioni vevoli nella seduta del 7 novembre 2002	3	Disegno di legge n. 3200-bis	8
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	8
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	5	(Sezione 2 – Articolo 2, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	8
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	(Sezione 3 – Articolo 12 ed emendamenti) .	42
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	6	(Sezione 4 – Articolo 13 ed emendamenti) .	43
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 5 – Articolo 4, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	44
		(Sezione 6 – Articolo 5, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	51
		(Sezione 7 – Articolo 25, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) .	73

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevolevoli
nella seduta del 7 novembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lion, Tonino Loddo, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pigionica, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lion, Tonino Loddo, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pescante, Pigionica, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 novembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RAISI ed altri: « Modifica all'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente stanziamenti a favore della fiera di Bologna » (3354);

BELLILLO: « Disciplina delle costruzioni in zone non sismiche » (3355);

CÈ ed altri: « Delega al Governo in materia di autonomia finanziaria dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni in attuazione delle norme relative al federalismo fiscale di cui all'articolo 119 della Costituzione » (3356);

FATUZZO: « Modifica all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in materia di edilizia scolastica » (3357);

LUPI: « Divieto di circolazione per cani e animali pericolosi » (3358);

VASCON: « Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competizioni in velocità con veicoli non autorizzate » (3359);

DI SERIO D'ANTONA ed altri: « Istituzione della rete museale dell'emigrazione » (3360).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 6 novembre 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999 » (3352);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998 » (3353).

Saranno stampati e distribuiti.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 3323, d'iniziativa dei deputati PISAPIA e BUEMI, ha assunto il seguente titolo: « Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000 ».

Trasmissione dal Senato.

In data 6 novembre 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1723. — « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002 » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2923-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

X Commissione (Attività produttive):

RAISI ed altri: « Modifica all'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente stanziamenti a favore della fiera di Bologna » (3354) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

FOLENA: « Istituzione della carta di credito formativa per i cittadini diciottenni » (3258) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VI (Finanze) e VII (Cultura):

CENTO ed altri: « Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di tutela dei beni culturali e ambientali » (2889) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PAPPATERRA ed altri: « Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società Patrimonio dello Stato Spa di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato » (3013) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

PISTONE ed altri: « Esonero dal pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione e dell'imposta sugli intrattenimenti per i centri sociali per anziani » (2913) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII;*

SANTORI: « Disposizioni per contrastare l'emarginazione degli anziani » (3098) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.*

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni approvate nella sessione dal 23 al 26 settembre 2002. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

sul Libro verde della Commissione, « Risarcimento alle vittime di reati » (doc. XII, n. 186) — *alla II Commissione (Giustizia);*

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul bilancio dei cinque anni di strategia europea per l'occupazione (doc. XII, n. 187) — *alla XI Commissione (Lavoro);*

sulla relazione annuale 2001 del mediatore europeo (doc. XII, n. 188) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);*

sulle delibere della commissione per le petizioni nel corso dell'anno parlamen-

tare 2001/2002 (doc. XII, n. 189) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);*

sui risultati del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSMDD) (doc. XII, n. 190) — *alla VIII Commissione (Ambiente);*

sui progressi realizzati nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (doc. XII, n. 191) — *alla III Commissione (Affari esteri);*

sulla terza relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi (doc. XII, n. 192) — *alla III Commissione (Affari esteri);*

sulle raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione concernenti i negoziati di accordi di partenariato economico con le regioni e gli Stati ACP (doc. XII, n. 193) — *alla III Commissione (Affari esteri);*

su un piano d'azione dell'Unione europea per la riuscita dell'introduzione della televisione digitale in Europa (doc. XII, n. 194) — *alla IX Commissione (Trasporti).*

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 31 ottobre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea MASSIDDA ed altri n. 9/2657/63, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 maggio 2002, concernente i farmaci per la cura di malattie rare.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 4 novembre 2002, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Antonio PEPE ed altri n. 9/2657/9, Paolo RUSSO ed altri n. 9/2657/14, LEZZA n. 9/2657/52, BLASI ed altri n. 9/2657/55, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 maggio 2002, concernenti le Fondazioni bancarie; all'ordine del giorno in Assemblea ZORZATO ed altri n. 9/2657/15, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 maggio 2002, concernente il completamento del processo di ristrutturazione del sistema creditizio; all'ordine del giorno in Assemblea PAROLI ed altri n. 9/2657/51, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 maggio 2002, concernente le incompatibilità riguardanti i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni bancarie; alla risoluzione in Assemblea TUCCILLO ed altri n. 6/00022, approvata in parte nella seduta dell'Assemblea del 3 luglio 2002, concernente le Fondazioni bancarie.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), competenti per materia.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le relazioni sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, aggiornate, rispettivamente, al primo semestre 2001 (doc. XCIX, n. 1) e al secondo semestre 2001 (doc. XCIX, n. 2).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione — riferita all'anno 2001 — sull'attività svolta dalla SIMEST SpA quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano (doc. LXII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2001 dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) (doc. XXXV-bis, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 novembre 2002, ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in merito al disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale » (3312).

Tale parere è stato trasmesso alla VII Commissione permanente (Cultura).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 4 novembre

2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante definizione delle caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative dei centri autorizzati di assistenza agricola (157).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 novembre 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'11 aprile 2002, a pagina 4, prima colonna, alla tredicesima riga, in luogo delle parole: « *Parere delle Commissioni I, V e VIII* » deve leggersi: « *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali* ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 maggio 2002, a pagina 7, prima colonna, alla trentaduesima riga, in luogo delle parole: « *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali* » deve leggersi: « *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali* ».

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2003) (3200-bis)**

(A.C. 3200-bis – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti 25.275 della Commissione e 32.31 del Governo e sui subemendamenti ad essi riferiti.

(A.C. 3200-bis – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

CAPO I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL
SISTEMA FISCALE STATALE

ART. 2.

*(Riduzione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche).*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: « al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis »;

b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. *(Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione)* – 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi diversi da quelli indicati nei commi 2, 3 e 4, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai citati commi 2, 3 e 4.

6. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 27.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 27.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali »;

c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
- c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
- d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
- e) oltre 70.000 euro, 45 per cento »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro »;

d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 (Altre detrazioni). — 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro».

2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « i corrispondenti scaglioni annui di reddito » sono inserite le seguenti: « , al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico, ».

3. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 40 mila euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 giugno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

ART. 2.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-ter) le somme percepite a titolo di borsa di studio, premio e sussidio per fini

di studio e addestramento professionale, compresi i contributi sotto forma di posti gratuiti in convitti, nonché di soggiorni all'estero, erogati da Stato, regioni, province, comuni, università, enti pubblici e privati, aziende, associazioni, cooperative, banche, ordini professionali e privati ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- 2. 1.** (ex 2. 33.) Castagnetti, Boccia, Morgando, Gerardo Bianco, De Franciscis, Milana.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, comma 1, lettera *b)*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9.

- 2. 2.** (ex 2. 22.) Francesca Martini, Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* le somme corrisposte ai volontari in relazione alla loro attività svolta a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) nell'ambito di programmi di lotta alla povertà e che a tal fine stipulano un contratto di collaborazione con una organizzazione non governativa riconosciuta ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- 2. 3.** (ex 2. 8.) Crucianelli, Calzolaio, Folena, Fumagalli, Melandri, Sereni, Spini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera *g)*, in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole: « 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento ».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *i-bis)* in materia di erogazioni liberali, le parole « 4 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 2.500 euro ».

2) alla lettera *i-quater)* in materia di erogazioni liberali, le parole « 4 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 2.500 euro ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: -100.000;

2004: - 65.000;

2005: - 50.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- 2. 4.** (ex 5. 0. 56.) Zanella, Lucà, Battaglia, Ruzzante, Lucidi, Preda, Sereni, Giacco, Tolotti, Fioroni, Meduri, Bimbi, Bindi, Realacci, Giovanni Bianchi, Delbono, Bolognesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera g), le parole: « 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- **2. 5.** (ex 2. 017. e 5. 0. 52) Giovanni Bianchi, Realacci, Bimbi, Meduri.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera g), le parole: « 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- **2. 6.** (ex 2. 018.) Battaglia, Fioroni, Delbono, Lucà, Giovanni Bianchi, Bimbi, Bindi, Sereni, Zanella, Lucidi, Preda, Tolotti, Meduri, Ruzzante, Giacco, Realacci.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l), è inserita la seguente:

l-bis. 1) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.000 euro, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- 2. 7.** (ex 5. 0. 55.) Lucà, Zanella, Fioroni, Delbono, Giovanni Bianchi, Realacci,

Ruzzante, Battaglia, Meduri, Bolognesi, Bimbi, Bindi, Sereni, Lucidi, Preda, Tolotti, Giacco.

Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

a-bis) all'articolo 10, lettera l-bis), le parole: « il cinquanta per cento » sono soppresse.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3.

- 2. 8.** (ex 2. 39.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter), sono aggiunte le seguenti:

« *l-quater)* gli interessi passivi per mutui e le spese per contratti di acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, le spese di istruzione universitaria nonché quelle per l'alloggio sostenute dai lavoratori dipendenti trasferiti in una sede disagiata, per i redditi fino ad euro 62.000;

l-quinquies) le spese per l'assistenza agli anziani, ai soggetti portatori di *handicap* fisici o psichici o di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito, per i redditi fino ad euro 130.000 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- 2. 9.** (ex 2. 9. Nuova formulazione) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter), è aggiunta la seguente:

« *l-quater)* le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.000 euro per le persone fisiche e fino all'importo di

5.000 euro per le persone giuridiche, a favore delle fondazioni che si occupano di scuola e di sport».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6 e 7.

2. 10. (ex 2. 25.) Ercole, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 1, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 3.300 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 2, sostituire le parole: 4.500 euro con le seguenti: 4.200 euro;

al comma 3, sostituire le parole: 4.000 euro con le seguenti: 3.700 euro;

al comma 4, sostituire le parole: 1.500 euro con le seguenti: 1.200 euro;

sopprimere il comma 5;

al comma 6, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 27.000 euro con le seguenti: 26.000 euro.

2. 76. Leo, Santagata.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: h-bis) e l), aggiungere le seguenti: , compresi i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 11. (ex 2. 15.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 2, sostituire le parole: 4.500 euro con le seguenti: 6.000 euro.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 4.000 euro con le seguenti: 6.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 12. (ex 2. 17.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 3, sostituire le parole: 4.000 euro con le seguenti: 4.500 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 13. (ex 2. 20.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 4, sopprimere le parole: di cui all'articolo 79.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 16.000;

2004: — 16.000;

2005: — 16.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **2. 14.** (ex 2. 32.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 4, sopprimere le parole: di cui all'articolo 79.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

◦ **2. 15.** (ex 2. 27.) Martinelli, Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 4, sostituire le parole: di cui all'articolo 79 con le seguenti: di cui all'articolo 51, nei limiti dei ricavi per l'ammissione a contabilità separata,

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 16. (ex 2. 2.) Nannicini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 4, sostituire le parole: 1.500 euro con le seguenti: 4.500 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 77. Paola Mariani.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.101
DEL GOVERNO

All'emendamento 2. 101. del Governo, comma 1, sopprimere le parole: lettera b), capoverso Art. 10-bis, sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

0. 2. 101. 1. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 2. 101. del Governo, nella prima parte consequenziale, sopprimere il numero 1).

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

0. 2. 101. 15. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 2. 101. del Governo, nella prima parte consequenziale, numero 2), comma 2-bis, sopprimere le parole: per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

0. 2. 101. 3. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 2. 101. del Governo, sopprimere il capoverso articolo 3.

0. 2. 101. 41. Pistone.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 3, lettera a), sopprimere le parole: , nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 446.

0. 2. 101. 5. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 3, lettera a), sostituire le parole: , sospesi fino a quando fino alla fine della lettera con le seguenti: soppressi, con conseguente trasferimento allo Stato delle somme equivalenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 2. 101. 7. Russo Spena, Giordano.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'accordo precedentemente previsto il bilancio dello Stato integra in modo corrispondente le minori entrate derivanti dal blocco delle addizionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

0. 2. 101. 89. Grandi, Lumia.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 40.000;

2004: - 40.000;

2005: - 40.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: ART. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3. - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 40.000;

2004: + 40.000;

2005: + 40.000.

0. 2. 101. 20. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Reallacci, Iannuzzi.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100;

2004: - 100;

2005: - 100.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, voce: Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2068, 2069/p), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 100;

2004: + 100;

2005: + 100.

0. 2. 101. 22. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

2005: - 10.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, voce: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

0. 2. 101. 24. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Reallacci, Iannuzzi.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: — ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 5.000;

2004: - 5.000;

2005: - 5.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, voce: Decreto legislativo 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: — ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2.1. - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 1550; 2.2.3.3. - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 7240), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

0. 2. 101. 26. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: — ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 700;

2004: - 700;

2005: - 700.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero della salute, voce: Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (3.1.2.12. - Prevenzione del randagismo - cap. 3420), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 700;

2004: + 700;

2005: + 700.

0. 2. 101. 28. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: — ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, voce: Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: — ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6. - Fondo unico da ripartire - Investimenti in difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

0. 2. 101. 30. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Legge n. 86 del 1989 aggiungere la seguente: Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (4.2.3.4. -Difesa del suolo - cap. 7469):

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

0. 2. 101. 32. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Reallacci, Iannuzzi.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere, in fine, la seguente voce: Decreto-legge n. 180 del 1998: - ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente e territorio - cap. 7850):

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

0. 2. 101. 34. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Reallacci, Iannuzzi.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Settore n. 11) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.11. mobilità ciclistica - cap. 8188):

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

0. 2. 101. 36. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 10-bis, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

1) *al medesimo capoverso, comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 27.000 euro con le seguenti: 26.000 euro;*

2) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 50, la tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: — ART. 9-ter : Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 382.000;
2004: + 393.000;
2005: + 420.000.

2. 101. (già 2. 100.) Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non si applica il beneficio previsto dal comma 4-bis dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

2. 18. (ex 2. 34.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988 n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989 n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile, derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 50 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

2. 19. (ex 2. 35.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e), con le seguenti:

a) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;

b) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;

c) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 29 per cento;

d) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;

e) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

2. 21 (ex 2. 10.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: 23 per cento con le seguenti: 18 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 22. (ex 2. 14.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: 23 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 23 (ex 2. 16.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 7.500 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo:

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 7.500 euro con le seguenti: 10.000 euro;

sostituire le parole: 7.800 euro con le seguenti: 10.500 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

2. 24 (ex 2. 11.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 12, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Qualora la detrazione di cui alla lettera *b*) del comma 1 sia superiore al debito d'imposta del contribuente, l'eventuale incapienza costituisce credito d'imposta.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma *1-bis* non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 9 luglio 1997, n. 241.

1-quater. Qualora il credito d'imposta di cui al comma *1-bis* non sia fruibile ai sensi del comma *1-ter*, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente ai benefici non fruiti, a valore sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto, con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 1-*quater*.

1-*sexies*. Per le finalità previste dal comma 1-*quater*, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia dell'entrate) (6.1.2.8 Agenzia dell'entrate, capitoli 3890, 3891 - 6.2.3.4 - Agenzia dell'entrate - capitolo 7775), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 100;

2004: — 100;

2005: — 100.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

2. 25. (ex 2. 12.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mereu, Tanzilli, Dorina Bianchi, Mongiello, Grillo, Ciro Alfano, Mazzoni.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Qualora il percettore del reddito sia l'unico componente del nucleo familiare, ha diritto ad una detrazione dall'imposta lorda secondo i seguenti importi:

a) 500 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 20.000 euro;

b) 300 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 30.000 euro;

c) 100 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 50.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

2. 26. (ex 2. 45.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« c-*bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti temporanei ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e ferroviario ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 27. (ex 2. 37.) Realacci, Iannuzzi, Gentiloni, Vernetti, Lusetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« c-*bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario; ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

◦ **2. 28.** (ex 2. 58.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vernetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« c-*bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti temporanei ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e ferroviario ».

menti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- **2. 29.** (ex 2. 19.) Raffaldini, Duca, Mazzaello, Albonetti, Panattoni, De Luca, Tidei, Susini, Rognoni, Pasetto, Di Gioia, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini, Oliverio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« *c-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario; »

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

- 2. 30.** (ex 2. 59.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Verneti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« *c-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **2. 31.** (ex 2. 3. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Bornacin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« *c-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

- **2. 32.** (ex 2. 42.) Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;« .

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- * ◦ **2. 33.** (ex 2. 38.) Pasetto, Lusetti, Duca, Tuccillo, Giacchetti, Meduri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« *c-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale; »

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a ciascuna voce nella misura del 5 per cento.

- * ◦ **2. 34.** (ex 2. 61.) Cusumano, Pischio, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mastella, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

2. 35 (ex 5. 0. 58. e 5. 0. 53.) Fioroni, Delbono, Realacci, Lucà, Giovanni Bianchi, Bimbi, Bindi, Sereni, Battaglia, Zanella, Bolognesi, Lucidi, Preda, Giacco, Tolotti, Meduri, Ruzzante.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) le spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo delle unità immobiliari da adibire o adibite ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute nella misura massima di lire 2500 euro, purché relative ad acquisti effettuati nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. La detrazione spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è stato effettuato l'acquisto stesso non superi 41.316 euro. Il limite di 2500 euro è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dalla famiglia ed è aumentato della metà in presenza di un indicatore di situazione economica equivalente che non superi 20.658 euro. La detrazione si applica altresì ai giovani di età non superiore

ai 36 anni e con situazione economica equivalente non superiore a 20.658 euro, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili per l'abitazione principale, come sopra definita, nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi ai mutamenti dello stato di famiglia. Il limite di spesa è aumentato, in questo caso, della metà qualora l'indicatore di situazione economica equivalente non superi lire 10.329 euro.»

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 90.380;
2004: — 90.380;
2005: — 90.380.

2. 36 (ex 2. 13.) Arnoldi, Marras, Vitali, Lupi, Osvaldo Napoli, Mauro, Meroi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: «hanno diritto ad una detrazione calcolata sull'intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo, di opere d'arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico».

2) alla lettera i-bis), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Hanno diritto ad una detrazione calcolata sull'intero ammontare della liberalità, con il limite di 50.000 euro per periodo d'imposta, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 38. (ex 2. 43.) Fanfani, Stradiotto, De Franciscis, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-quinquies*) le spese sostenute e certificate per l'acquisto di libri pubblicati da case editrici nazionali ed europee.»

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2. 39. (ex 2. 52.) Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

«*1-quinquies*. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di quattrocento euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di *personal computer*;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso istituti riconosciuti».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2. 40. (ex 2. 54.) Pistone, Bellillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

«*l-quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute.

2003: — 3.600;

2004: — 3.600;

2005: — 3.600.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2. 41. (ex 2. 53.) Pistone, Bellillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. A tutti i soggetti, sia privati che pubblici, che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni mobili ed immobili, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, come individuati dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sia privatamente che nell'esercizio di fine impresa, arte o professione è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre

alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, che comunque deve essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2. 42. (ex 2. 51.) Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che siano strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2. 43. (ex 2. 56.) Pistone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, i contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 75. Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche

dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 59. Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

4. Alle autonomie territoriali ed agli enti locali viene riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiorazione dei trasferimenti erariali o delle compartecipazioni ad imposte erariali, a compensazione del minore gettito delle addizionali locali all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dalla riduzione della base imponibile dell'imposta stessa dovuta alle disposizioni di cui al presente articolo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

2. 45. (ex 2. 64.) Morgando, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Coloro che, pur avendo le caratteristiche rispettivamente descritte nei commi 1, 2 e 3, non hanno reddito sufficiente per usufruire delle deduzioni previste dai medesimi commi 1, 2 e 3, hanno diritto ad una integrazione di reddito da parte dello Stato fino a raggiungere il

livello di reddito che definisce la soglia di povertà. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a determinare le modalità di erogazione dal 1° gennaio 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 44. (ex 2. 18. e 2. 30.) Grandi, Benvenuto, Pistone, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Pannattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « 2002 » sono aggiunte le seguenti: « e nel 2003 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 », e le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 63. Vigni, Oliveri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « 2002 » sono aggiunte le seguenti: « e nel 2003 » e le parole: « 36 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 41 per cento »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite

dalle seguenti « 31 dicembre 2003 », e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2004 »;

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 66. Vigni, Oliveri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « 2002 » sono aggiunte le seguenti: « e nel 2003 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 », e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2004 »;

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 67. Vigni, Oliveri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: compete sino alla fine del comma, con le seguenti: è prorogata fino al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni Gruppo Rifondazione Comunista.

2. 62. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: nell'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del

limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-bis. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dell'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

4-ter. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: 31 dicembre 2002 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 60. Iannuzzi, Morgando, De Franciscis, Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole da: 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini

del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-bis. I termini del 31 dicembre 2002 e del 30 giugno 2003, di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2003 e al 30 giugno 2004.

4-ter. Il termine del 31 dicembre 2002 di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla Tabella A:

voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 30.000;
2004: — 110.000;
2005: — 80.000;

voce Ministero degli affari esteri:

2003: —;
2004: — 15.000;
2005: — 15.000;

voce Ministero della Salute:

2003: — 10.000;
2004: — 10.000;
2005: — 10.000;

voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: —;
2004: — 25.000;
2005: — 15.000.

2. 61. Lupi, Stradella, Antonio Barbieri, Dell'Anna, Maione, Osvaldo Napoli, Pinto, Verro, Vanni, Paroli, Paolo Russo, Germanà, Mondello, Meroi.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi

iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

- **2. 64.** (ex 11.037) Volonté, Dorina Bianchi, Ciro Alfano, Peretti, Giuseppe Drago, Tanzilli, D'Agrò, Mongiello, Liotta, Mereu, Grillo, Mazzoni.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **2. 65.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma

con le seguenti: per l'anno 2003, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- 2. 68.** Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: nell'anno 2003 per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nell'anno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;
2004: — 350.000;
2005: — 250.000.

- * **2. 108.** (vedi *11. 015.) Zanetta, Rosso, Galvagno.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: nell'anno 2003 per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nell'anno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;
2004: — 350.000;
2005: — 250.000.

* 2. 109. (vedi *11. 083.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità im-

mobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

6. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

7. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

8. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano effettuati in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la detrazione fiscale di cui al medesimo comma 1 è elevata al 50 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 101-bis. (vedi 11. 048.) Realacci, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Marcora, Zanella, Buffo, Mantini, Molinari.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di

compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

6. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

7. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 102. (vedi 11. 054.) Iannuzzi, Realacci, Meduri, Lettieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;

alla tabella C, rubrica 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 460.000;

2004: — 350.000;

2005: — 250.000.

* **2. 103.** (vedi *11. 02.) Patria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le

prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 460.000;

2004: — 350.000;

2005: — 250.000.

* **2. 104.** (vedi *11. 082.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 460.000;

2004: — 350.000;

2005: — 250.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

○ **2. 105.** (vedi ○ 11. 020.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad

aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- **2. 106.** (vedi ◦ 11. 064.) Gambini, Buggio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

- **2. 107.** (vedi ◦ 11. 075.) Sergio Rossi, Martinelli, Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, interessate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987,41 è concesso, per l'anno 2003, in alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 750.000;
2004: — 450.000;
2005: — 450.000.

- 2. 111.** (vedi 11. 0146.) Pistone, Benvenuto, Lucidi, Tocci, Leoni, Cento, Rocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. A decorrere dal periodo di imposta 2003, le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano agli immobili, da chiunque posseduti, oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- 2. 113.** (ex 10. 38.) Colasio, Bimbi, Carra, Fistarol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 7-ter, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 460.000;
2004: — 50.000.

- 2. 114.** (ex 11. 084.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, fino al 31 dicembre 2010, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, finalizzati all'impiego delle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico ed all'uso razionale dell'energia.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- 2. 115.** (ex 11. 0140.) Verneti, Iannuzzi, Realacci, Zanella, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole « del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle parole « del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento ».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2003: — 400.000;
2004: — 250.000;
2005: — 100.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita.

- **2. 116.** (ex 11. 049). Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi fina-

lizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **2. 50.** (ex 2. 60.) Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « del 1° gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

- **2. 51.** (ex 2. 46.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « del 1^o gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « del 1^o gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. La detrazione di cui al presente articolo è elevata al 41 per cento nei seguenti casi: per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora questi siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO; per interventi di edificazione, ristrutturazione e risanamento di immobili che utilizzano materiali ecologici secondo principi dell'edilizia modulare eco-sostenibile. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute, provvede all'emanazione di un decreto che definisca le tipologie, le caratteristiche dei materiali e i requisiti degli interventi che caratterizzano l'edilizia modulare eco-sostenibile ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3, 5, 7, 10 e 6.

2. 52. (ex 2. 49.) Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire « 2002 » con « 2003 »;

b) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite con le seguenti « 31 dicembre 2003 » e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite con le seguenti « 30 giugno 2004 »;

c) al comma 3, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

2. 117. (ex 11. 047.) Vigni, Olivieri, Quartiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire « 2002 » con « 2003 »;

b) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite con le seguenti « 31 dicembre 2003 » e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite con le seguenti « 30 giugno 2004 »;

c) al comma 3, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 118. (ex 11. 079.) Alberto Giorgetti, Butti, Foti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire « 2002 » con « 2003 »;

b) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite con le seguenti « 31 dicembre 2003 » e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite con le seguenti « 30 giugno 2004 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

2. 119. (*ex 11. 045., ex *11. 046., ex *11.047, *ex 11. 051., ex *11. 052.ex *11. 058., ex *11. 059. ex *11. 060., ex *11. 061. e *ex 11. 062.) Vigni, Abbondanzieri, Agostini, Bandoli, Roberto Barbieri, Benvenuto, Gerardo Bianco, Boccia, Buemi, Burlando, Chianale, Cusumano, Dameri, De Franciscis, Grandi, Intini, Lion, Lumia, Manzini, Mastella, Maurandi, Milana, Raffaella Mariani, Mazzuca Poggiolini, Morgando, Nesi, Olivieri, Ostillio, Luigi Pepe, Pennacchi, Piglionica, Pisicchio, Pistone, Pinza, Potenza, Quartiani, Realacci, Rocchi, Nicola Rossi, Sandri, Michele Ventura, Vianello, Visco, Villetti, Zunino, Zappaterra, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 112. (ex 11. 0116.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno so-

stenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 4 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15.000 euro per anno di frequenza.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 deve essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo deve avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

9. Le disposizioni ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2003.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2. 46. (ex 2. 55.) Pistone, Bellillo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, gli oneri relativi al pagamento di tasse e contributi per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF in misura non superiore a quanto previsto dal regolamento recante disciplina in ma-

teria di contributi universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

6. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, sono parimenti deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.

2. 47. (ex 2. 21.) Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. A decorrere dal periodo di imposta 2003, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

2. 48. (ex 2. 57.) Pistone, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Ai contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e socio-assistenziali previsti con leggi regionali e provinciali, si applica il regime fiscale previsto per le contribuzioni e per i fondi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 19.108;

2004: — 19.108;

2005: — 19.108.

2. 49. (ex 2. 63.) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. È istituito un credito d'imposta rimborsabile o compensabile di importo pari alla differenza tra il complesso delle detrazioni d'imposta riconosciute e la parte di esse non utilizzata per abbattere l'imposta lorda.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

2. 53. (ex 2. 50.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in conseguenza alla soppressione di quanto disposto per l'anno 2002 dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 5, 7, 8 e 11.

2. 54. (ex 2. 48.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La detrazione per coniuge a carico, ai sensi dell'articolo 12, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spetta anche nei casi in cui il coniuge risulti titolare di una pensione di inabilità.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3, 7 e 9.

- 2. 55.** (ex 2. 47.) Zanella, Cima, Pecoraro Scanio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Nei casi in cui, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un componente della famiglia è titolare di una pensione di inabilità, questa non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3, 7, 9.

- 2. 56.** (ex 2. 40.) Zanella, Cima, Pecoraro Scanio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono aboliti gli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore relativi ai redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero, mediante esclusione dalla base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- 2. 57.** (ex 2. 29.) Benvenuto, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da « per un importo » a « e successive modificazioni » sono soppresse.

4-ter. Di conseguenza è soppressa la lettera e)-ter dell'articolo 10, comma 1, del predetto d.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 60.000;
2004: — 60.000;
2005: — 60.000.

- 2. 58.** (ex 2. 6. nuova formulazione) Crosetto, Blasi, Verro, Patria, Lenna, Gioacchino Alfano, Giudice, Zorzato, Verdini, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto, Meroi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis (Agevolazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio) - 1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2003.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tal fine, per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 448 del 2001, i termini del 31 dicembre 2002 e del 30 giugno 2003 sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2003 e al 30 giugno 2004.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « 1^o dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 1^o dicembre 2003 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9 bis. (Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori) - 1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono inseriti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie minori con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-ter. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14 bis devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una delle seguenti categorie:

a) sopralzi, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici — ove esecutivi — vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e comunque che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

b) opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;

e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-quater. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14 bis le nuove edificazioni, ogni altra opera non conforme agli strumenti urbanistici — ove esecutivi — vigenti alla data del 31 dicembre 2002, gli interventi ultimati entro il 31 dicembre 1993.

14-quinquies. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto.

14-sexies. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

14-septies. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14 quinquiesdecies, e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14 sexiesdecies, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-*octies*. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma 14 *decies* e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma 14 *sexiesdecies*, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 14 *septies* e - ove prevista - della denuncia in catasto entro il termine del 31 marzo 2003, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.

14-*nonies*. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espressione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

14-*decies*. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:

a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettera a);

b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14 *ter*, lettere b), c) e d);

c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14 *ter*, lettere e) ed f);

d) un importo forfettario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-*undecies*. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14 *decies*, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000.

14-*duodecies*. Negli altri comuni capoluogo di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14 *undecies*, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14 *decies*, è elevata di un importo pari ad un terzo.

14-*terdecies*. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.

14-*quattuordecies*. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.

14-*quinquiesdecies*. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresì consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003.

14-*sexiesdecies*. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo

dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14 *quinquiesdecies*. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-*septiesdecies*. Per quanto non disposto dai commi da 14 *bis* a 14 *sexiesdecies* valgono, ove applicabili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*octiesdecies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14 *bis* a 14 *sexiesdecies*, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14 *septies*, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa.

TABELLA

Numero abitanti	Ampliamenti Comma 14- <i>ter</i> , lettera a) (Euro/mq)	Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14- <i>ter</i> , lettere b)-f) (Euro/mg)
Fino a 3000	30	15
Da 3001 a 20.000	60	30
Da 20.001 a 100.000	90	45
Da 100.001 a 300.000	100	60
Oltre i 300.000	150	75

2. 01. (ex 2. 01.) Alberto Giorgetti, La Russa, Armani, Foti, Canelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. (*Deduzioni per le piccole imprese di montagna*). - 1. Le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 7, 9.

2. 03. (ex 2. 08.) Caparini, Molgora, Pagliarini, Sergio Rossi, Polledri, Bricolo, Ercole.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. (*Agevolazioni per le lavoratrici madri*). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2002, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a

250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria.

5. A valere sulle risorse di cui al comma 4, una somma pari a 10 milioni di euro è ripartita, annualmente, tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali per la realizzazione di progetti di formazione per l'inserimento al lavoro e l'aggiornamento professionale delle madri cittadine italiane residenti che entro un anno dal parto rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 04. (ex 2. 013.) Pennacchi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Agevolazioni per le lavoratrici madri). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2001, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrano al lavoro o che intraprendono una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapacità, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a

250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 05. (ex 2. 014.) Pennacchi, Cordoni, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Delbono, Duilio, Nigra, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis, Pisicchio, Russo Spena, Zanella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Detrazioni fiscali per le spese di compartecipazione alla gestione dei nidi) -

1. Per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, le spese di partecipazione, sostenute dai genitori, alla gestione dei micro nidi e degli asili nido nei luoghi di lavoro nonché degli asili nido territoriali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ai 2000 euro per ogni figlio ospitato nei medesimi.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 07. (ex 2. 06.) Zanotti, Labate, Turco, Giacco, Pisa, Amici, Buffo, Chiaromonte, Sasso, Magnolfi, Pollastrini, Valpiana, Bimbi, Zanella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - 1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

con proprio decreto approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

2. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 06. (ex 2. 015.) Giacco, Battaglia, Labate, D'Antona, Bolognesi, Zanotti, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Capitelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Interventi a favore dei soggetti disagiati*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 1-quater e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro.

2. 08. (ex 2. 016.) Nicola Rossi, Morgando, Benvenuto, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Disposizioni in materia di trattamento tributario dei collaboratori coordinati e continuativi*). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

« c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione, diversi da quelli di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vin-

colo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, ovvero il contribuente non eserciti attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1 »;

b) all'articolo 49, comma 2, è premissa la seguente lettera:

« a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 »;

c) all'articolo 50, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il comma:

« 3-ter. Non concorrono a formare il reddito le somme di cui all'articolo 48, lettere g) e g-bis) »;

d) all'articolo 50, comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Sono comunque escluse dalla determinazione del reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni di cui all'articolo 47, lettera c-bis), e 49 comma 2, lettera a), effettuate fuori dal territorio comunale, costituenti redditi derivanti dall'esercizio di arti professioni di cui al articolo 49, comma 1 »;

e) all'articolo 50, al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: « Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipa-

zione agli utili, con esclusione delle somme di cui all'articolo 48, lettere g) e g-bis), e delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio, e vino relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale ».

2. All'articolo 25, primo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sulle somme di cui all'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del testo unico sulle imposte dei redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 09. (ex 2. 010). Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - 1. Ai collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori temporanei, avviati al lavoro in base alla legge 24 giugno 1997 n. 196, che per lo svolgimento della loro attività subiscono il trasferimento presso sedi diverse dalla residenza abituale, è riconosciuta la detrazione fiscale per il contratto di affitto stipulato presso il domicilio lavorativo, come previsto all'articolo 13-ter, comma 1-bis, della legge n. 917 del 1986.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo n. 3.

2. 010. (ex 2. 020.) Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - 1. Ai collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 di

cembre 1997, n. 449, che risultano privi di partita IVA e assimilati ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, vengono estese le norme fiscali previste per la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

2. Ai titolari di rapporti instaurati in forma di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, cessione di diritti d'autore, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di 3.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 8 e 7.

2. **020.** (ex 2. 019.) Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Lion, Cima, Grandi.

(A.C. 3200-bis – Sezione 3)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO IV

**ALTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA**

ART. 12.

(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).

1. È istituito un prelievo speciale sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla ven-

dita, dalla rappresentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico. L'aliquota è fissata nella misura del 25 per cento.

2. Il prelievo di cui al comma 1 non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

3. L'elusione del prelievo di cui al presente articolo comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al doppio di quanto dovuto a titolo di imposta.

4. Al di fuori delle deroghe previste dal presente articolo, al prelievo speciale si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi.

5. Ai fini del presente articolo si considerano materiale pornografico ogni opera o parte di opera letteraria, artistica, cinematografica, audiovisiva, teatrale, telematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché i giornali quotidiani e periodici e i relativi supporti integrativi e cataloghi che rechino descrizione o rappresentazione di temi o immagini offensivi per il buon costume. Gli spettacoli cinematografici e teatrali ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tale fine, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere delle commissioni previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 5, le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 12.

(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).

Sopprimerlo.

* **12. 3.** Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.

* **12. 4.** Melandri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **12. 2.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dalla rappresentazione fino alla fine del comma con le seguenti: o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di armi e di materiale bellico. L'aliquota è fissata nella misura dell'80 per cento.

12. 5. Russo Spena, Giordano, Deiana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 10 per cento.

12. 6. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ad armi,

munizioni ed esplosivi di ogni tipo, fatta esclusione per le armi destinate agli organi di pubblica sicurezza ed ai corpi delle forze armate.

12. 7. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

12. 8. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 3200-bis – Sezione 4)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

(Modifiche al regime IVA applicabile alle pubblicazioni pornografiche).

1. Il primo e il secondo periodo della lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti: « per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, esclusi quelli pornografici, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizza-

zione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Modifiche al regime IVA applicabile alle pubblicazioni pornografiche).

Sopprimerlo.

- * **13. 1.** Melandri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Michele Ventura.

Sopprimerlo.

- * **13. 4.** Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.

- * **13. 2.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

Sopprimerlo.

- * **13. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(L'ASSEMBLEA HA RESPINTO IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 13)

(A.C. 3200-bis – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: « al 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 51,51 per cento »;

b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: « del 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 34 per cento »;

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: « del 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 51,51 per cento », e, al comma 5, le parole: « al 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 51,51 per cento ».

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta al 44,12 per cento.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5:

al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente:

a) sono ammessi in deduzione fino a concorrenza delle risorse disponibili i contributi previdenziali e per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro per ogni tipo di contratto di lavoro stipulato con l'impresa;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le riduzioni del gettito dell'IRAP previste nei commi precedenti verso le regioni sono interamente sostituite dai trasferimenti dello Stato, secondo modalità definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

4. 1. (ex 4. 10. e 4. 13) Grandi, Benvenuto, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti, Pistone.

Sopprimerlo.

4. 2. (ex 4. 4.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 53, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-ter. Non si considerano contributi in conto esercizio i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, agli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica ».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) all'articolo 129, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sull'edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto fra i ricavi e costi effettivi di bilancio ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 46, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il trasferimento della proprietà degli alloggi dallo Stato agli IACP comunque denominati è inoltre esente dalle imposte dirette ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2- Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 450.000;

2004: — 450.000;

2005: — 450.000.

4. 9. (ex 4. 1. nuova formulazione) Zorzato, Milanato, Campa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 55, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione. La disposizione entra in vigore a decorrere dall'esercizio in corso al 30 settembre 2002 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 1.000;

2004: — 1.000;

2005: — 1.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

4. 4. (ex 4. 11. nuova formulazione). Lupi, Paroli, Verro, Saglia.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 55, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alle cooperative edilizie di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **4. 3.** (ex 4. 9.) Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 55, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « nonché alle cooperative edilizie di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **4. 20.** (ex 10. 048.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 65 comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono

deducibili fino all'intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo, di opere d'arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa. Sono deducibili fino all'intero ammontare della liberalità, senza limite di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

4. 5. (ex 4. 12.) Fanfani, Stradiotto, De Franciscis.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 67, comma 6, le parole: « 1 milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 1.550,00 euro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

4. 18. (ex 4. 22.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) all'articolo 121-*bis*, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), è aggiunto il seguente numero:

« *2-bis*) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio; »;

2) alla lettera *b*) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

4. 6. (ex 4. 16.) Alberto Giorgetti, Leo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) all'articolo 121-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), è aggiunto il seguente numero:

« 2-*bis*) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, limitatamente ad un solo veicolo; »

2) alla lettera *b*), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera *a*), numero 2-*bis*), la medesima misura del 50 per cento si applica per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio »;

3) al comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, le parole: « 50 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

4. 7. (ex 4. 24.) D'Agrò, Cozzi, Zanetta, Giuseppe Drago, Mazzocchi, Polledri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) all'articolo 121-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), è aggiunto il seguente numero:

« 2-*bis*) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, limitatamente ad un solo veicolo; »

2) alla lettera *b*), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera *a*),

numero 2-*bis*), la medesima misura del 50 per cento si applica per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio »;

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

4. 8. (ex 4. 25.) D'Agrò, Cozzi, Zanetta, Giuseppe Drago, Mazzocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per le imprese con sede legale nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, in anticipazione di una ulteriore riduzione dell'imposta sulle persone giuridiche a valere sull'intero territorio nazionale, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: « al 53,85 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « al 49,25 per cento »;

b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: « del 35 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « del 33 per cento »;

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: « al 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 49,25 per cento » e, al comma 5, le parole: « al 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 49,25 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 29:

al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Anche per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche,

a partire dal 1° gennaio 2003 si applicano le regole previste dalla normativa vigente presso l'INPS.

sostituire il comma 5 con il seguente:

4. Il personale in servizio presso l'INPDAl alla data di soppressione dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo. Il regime pensionistico del personale stesso è uniformato, nel rispetto del principio pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1o gennaio 2003. A partire dalla stessa data si applicano al personale in servizio presso l'INPDAl alla data di soppressione dello stesso le regole previste dalla normativa vigente presso l'INPS per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

4. 19. (ex 4. 15.) Nicola Rossi, Mariotti, De Franciscis, Roberto Barbieri, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, D'Alema, Folena, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 4, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 dopo le parole « si applica anche » sono aggiunte le seguenti parole: « alle spese di pubblicità, marketing e comunicazione e ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 210.000;
2004: — 210.000;
2005: — 210.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2- Altri fondi di riserva- cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;
2004: — 40.000;
2005: — 40.000.

4. 11. (ex 4. 18. nuova formulazione) Crosetto, Verro, Patria, Blasi, Fontana, Jannone, Lenna, Gioacchino Alfano, Giudice, Verdini, Zorzato, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 4, comma 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: « per natura » sono aggiunte le seguenti: « ancorché esistenti ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2- Altri fondi di riserva- cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 25.000;
2004: — 25.000;
2005: — 25.000.

4. 10. (ex 4. 17. nuova formulazione) Crosetto, Verro, Patria, Blasi, Fontana, Jannone, Lenna, Gioacchino Alfano, Giudice, Zorzato, Verdini, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 120 è aggiunto il seguente:

« 120-bis) le prestazioni di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo,

rientranti nel regime speciale ex articolo 74-ter d.P.R. n. 633/72, eseguite in tutto o in parte all'interno del territorio dell'Unione europea».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

4. 12. (ex 4. 21.) Alberto Giorgetti, Leo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « L'imposta non si applica alle aggiudicazioni di prezzo inferiore ad euro 500, se relative a beni mobili, sia che gli stessi siano soggetti all'imposta sul valore aggiunto sia che non lo siano. Per l'aggiudicazione di beni mobili soggetti all'imposta sul valore aggiunto se di importo superiore ad euro 500, l'imposta si applica in misura fissa, mentre per l'aggiudicazione di beni mobili non soggetti all'imposta sul valore aggiunto si applica l'imposta proporzionale prevista dall'articolo 9 della parte prima della tariffa.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

4. 17. (ex 4. 23.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole « nonché delle organizzazioni non

lucrative di utilità sociale (ONLUS) » sono aggiunte le seguenti: « e delle università, degli enti pubblici di ricerca »;

b) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente:

« 20-bis) le prestazioni inerenti ad attività di ricerca effettuate da, e a favore delle, università ed enti pubblici di ricerca ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

4. 02. (ex 4. 03.) Colasio, Volpini, Bimbi, Carra, Rusconi, Gambale.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, terzo comma, dopo le parole: « nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) » sono aggiunte le seguenti: « e delle università e degli enti pubblici di ricerca ».

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 5.

4. 03. (ex 4. 06.) Zanella, Pecoraro Scanno, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Reintroduzione della Dual Income Tax).

1. A decorrere dal 1^o gennaio 2003, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209.

2. A decorrere dal 1^o gennaio 2003, alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è soppressa;

b) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole « nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e »;

c) nella tabella allegata sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

4. 04. (ex 4. 07.) Michele Ventura, Visco, Benvenuto, Grandi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, mia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Alle società cooperative, comprese le piccole cooperative, di nuova costituzione, la cui base sociale sia composta in prevalenza da soci la cui età non superi i 35 anni, è riconosciuto un credito di imposta pari a 3.000 euro a valere sull'IRPEG, sull'IRAP e sull'IVA.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

4. 05. (ex 4. 05.) Sgobio, Pistone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. All'articolo 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, il credito d'imposta è altresì riconosciuto in relazione ai lavoratori assunti a tempo determinato, considerati come frazioni di unità di lavoro annuo ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: - 70.000;

2004: - 70.000;

2005: - 70.000.

4. 06. (ex 11. 0141. nuova formulazione) Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure a favore dell'occupazione nel settore del turismo).

1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 rinnovano i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

4. 07. (ex 5. 0. 21.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure fiscali a favore degli esportatori).

1. Le imprese esportatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002 abbiano registrato un decremento del loro fatturato realizzato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alternativa

alla richiesta di rimborso ai fini IVA ed al fine di recuperare il credito d'imposta di cui al comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

2. Alle imprese esportatrici di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d'affari ai fini I.V.A. realizzato nel corso dell'anno 2001. La predetta agevolazione è subordinata all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

4. 08. (ex 5. 0. 26.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Credito d'imposta per le opere di bonifica dall'amianto).

1. A tutti i soggetti che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, in conformità alla legge 27 marzo 1992 n. 257 ed alle relative disposizioni di at-

tuazione, è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

3. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per le spese sostenute in forma collettiva, spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata e che, in ogni caso, dovrà essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, quantificato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. 09. (ex 5. 0. 36.) Paolo Russo.

(A.C. 3200-bis - Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuiti fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) all'articolo 10-*bis*, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuite fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro; »;

2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le indennità ed i rimborsi di cui alla lettera m) del comma 1 del citato articolo 81; »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: « alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori » sono sostituite dalle seguenti: « alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori »;

d) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91 »;

e) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. 1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

4-*bis*. 2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi

e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-*bis* e dei componenti positivi di cui al comma 4-*bis.1* sono ragguagliati all'anno solare »;

f) al comma 4-*ter*, le parole: « di cui al comma 4-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 4-*bis* e 4-*bis.1* ».

3. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, » sono

sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite con le seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

5. 1. (ex 5. 40.) Russo Spena, Gior da-
no.

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell'utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d'acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

5. 2. (ex 5. 12.) Folena, Vendola, Pecoraro Scanio, Realacci, Di Gioia, Calzolaio, Borrelli, Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo, Pistone.

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 60.000;

2004: — 60.000;

2005: — 60.000.

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;

2004: — 40.000;

2005: — 40.000.

5. 40. (ex 5. 39. *nuova formulazione*) Sterpa, Carra, Giulietti, Malgieri, Rontundi, Boato, Villetti.

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso, dopo le parole: non esercitate abitualmente aggiungere le seguenti: e per prestazioni erogate ai collaboratori coordinati e continuativi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3 e 5

5. 4. (ex 5. 37.) Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

5. 5. (ex 5. 23.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 2, lettera d), sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **5. 7.** (ex 5. 25.) Morgando, Ruggeri, De Franciscis.

Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis.1, primo periodo, dopo le parole: con componenti positivi aggiungere le seguenti: ovvero con corrispettivi.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

5. 8. (ex 5. 17.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: euro 2.000 con le seguenti: euro 3.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **5. 10.** (ex 5. 21.) Benvenuto, Tolotti, Pistone, Paola Mariani.

Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: euro 2.000 con le seguenti: euro 3.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **5. 11.** (ex 5. 24.) Santino Adamo Loddo, Morgando, De Franciscis.

Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis.1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la deduzione spetta anche in relazione ai collaboratori familiari, iscritti alle relative gestioni previdenziali, fino ad un massimo di due.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 12.150;

2004: — 12.150;

2005: — 12.150.

- * **5. 12.** (ex 5. 13.) Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Franci, Potenza, Meduri, Ruggeri, Benvenuto, Nicola Rossi, Violante.

Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis.1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la deduzione spetta anche in relazione ai collaboratori familiari, iscritti alle relative gestioni previdenziali, fino ad un massimo di due.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 12.150;

2004: — 12.150;

2005: — 12.150.

- * **5. 13.** (ex 5. 16.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis.1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la deduzione spetta anche in relazione ai collaboratori familiari, iscritti alle relative gestioni previdenziali, fino ad un massimo di due.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980: As-

segnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 12.150;

2004: — 12.150;

2005: — 12.150.

- **5. 14.** (ex 5. 15.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « n. 381 » sono aggiunte le seguenti: « e per gli enti pubblici di ricerca e per gli enti non commerciali di ricerca scientifica di rilevanza nazionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- 5. 15.** (ex 5. 26.) Colasio, Carra, Volpini, Bimbi, Rusconi.

Sopprimere il comma 3.

- * ◦ **5. 16.** (ex 5. 6.) Alberto Giorgetti, Bornacin.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

- * ◦ **5. 17.** (ex 5. 14.) Raffaldini, Duca, Mazzarello, Adduce, Albonetti, Pannattoni, De Luca, Tidei, Susini, Rognoni, Pasetto, Di Gioia.

Sopprimere il comma 3.

- * ◦ **5. 18.** (ex 5. 30.) Cusumano, Pisicchio, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mastella, Mazzuca Poggiolini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- **5. 19.** (ex 5. 35.) Pasetto, Duca, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività ».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

- 5. 20.** (ex 5. 22.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) sono ammessi in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale ».

Conseguentemente, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 35.000.000;

2004: — 35.000.000;

2005: — 35.000.000.

- 5. 21.** (ex 5. 10.) Benvenuto, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 42, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole « per gli anni dal 1998 al 2002 » sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **5. 22.** (ex 5. 41.) Bressa, Mattarella, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 42, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole « per gli anni dal 1998 al 2002 » sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **5. 23.** (ex 5. 1.) Olivieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 42, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole « per gli anni dal 1998 al 2002 » sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 5, 6 e 8.

- **5. 24.** (ex 5. 36.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 2-bis della legge 24 aprile 2002, n. 75, recante disposizioni urgenti

per assicurare la funzionalità degli enti locali, è apportata la seguente modificazione:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti solo per la superficie eccedente il limite ivi indicato. »

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 30.000;

2004: — 30.000;

2005: — 30.000.

5. 25. (ex 5. 7.) Deodato, Gastaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

5. 26. (ex 5. 11. e 5. 34.) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

5. 27. (ex 5. 38.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In attesa del riordino della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche, le società semplici e le associazioni ad esse equiparate, a norma dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico, non sono tenute al versamento del predetto tributo, nei casi in cui utilizzino esclusivamente beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo non superiore a 25 mila euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. In caso di esercizio dell'attività in forma associata il predetto importo si riferisce a ciascuno artista o professionista associato.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a partire dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini IRAP scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

5. 28. (ex 5. 0. 15.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Compensazioni delle minori entrate IRAP).

1. Alle minori entrate delle regioni e delle province autonome derivanti dagli articoli 5 e 10 si fa fronte con corrispondente incremento dell'aliquota IVA riservata alle regioni a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

5. 02. (ex 5. 067.) Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Cabras.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

◦ 5. 03. (ex 5. 069.) Giovanni Bianchi, Realacci, Bimbi, Meduri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ 5. 04. (ex 5. 070.) Lucà, Fioroni, Ruzante, Battaglia, Giovanni Bianchi, Rea-

lacci, Bindi, Bimbi, Lucidi, Bolognesi, Delbono, Sereni, Preda, Meduri, Giacco, Zanella, Tolotti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Imposta sulla pubblicità).

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: « insegne »;

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:

« a) la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio come definite nella precedente lettera a); »

c) nell'articolo 17, il comma 1-bis è soppresso« .

2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non è dovuto.

3. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

5. 05. (ex 5. 0. 3.) Alberto Giorgetti, La Russa, Garnero Santanché.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio).

1. Nel capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola « insegne »;

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere *a)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono;

d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio ».

2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non è dovuto.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti

erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, risultanti dal conto consuntivo 2002 debitamente deliberato dal consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al ministero dell'interno entro il 31 luglio 2003. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2003: — 54.000;

2004: — 54.000;

2005: — 54.000.

5. 06. (ex 5. 0. 2. e 5. 0. 42.) Deodato, Gastaldi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Deducibilità integrale delle spese di rappresentanza per agenti e rappresentanti di commercio).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67, comma 10-*bis*, dopo le parole: « sono deducibili nella misura del 50 per cento » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli agenti e rappresentanti di commercio per cui sono deducibili nella misura del 100 per cento »;

b) all'articolo 74, comma 2, dopo le parole: « per l'organizzazione di convegni e

simili » sono aggiunte le seguenti: « Per gli agenti e rappresentanti di commercio le suddette spese sono deducibili integralmente ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

5. 07. (ex 5. 0. 4.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Deduzione integrale spese d'acquisto ed esercizio di autovetture per agenti e rappresentanti di commercio).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 121-bis, comma 1, lettera b), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio »;

b) all'articolo 67, comma 7, dopo le parole: « quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli agenti e rappresentanti di commercio per i quali la deducibilità è ammessa nella misura del 15 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

5. 08. (ex 5. 0. 5.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5.

(Applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, ed anche per l'acquisto degli immobili detenuti in affitto dai predetti soggetti. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

5. 09. (ex 5. 0. 18.) Gambini, Pinza.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: « è fissato in lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2001, per una quota superiore al 50 per cento è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all'industria automobilistica italiana ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

5. 011. (ex 5. 0. 27.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggieri, Ruggia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Erogazioni liberali).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera *i-quater* è aggiunta la seguente:

i-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004;

e) all'articolo 65, comma 2, concernenti oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-undecies*) è aggiunta la seguente:

c-dodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 66.000;

2004: — 50.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto - Verdi - l'Ulivo e Misto - UDEUR Popolari per l'Europa.

5. 012. (ex 5. 0. 57.) Delbono, Lucà, Battaglia, Ruzzante, Lucidi, Preda, Giovanni Bianchi, Bolognesi, Giacco, Fioroni, Meduri, Bimbi, Bindì, Sereni, Realacci, Tolotti, Zanella.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Estensione alle persone fisiche della disciplina fiscale delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo).

1. All'articolo 65, comma 2, lettera *c-nonies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche, entro i complessivi limiti di importo di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **5. 013.** (ex 5. 0. 37.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Estensione alle persone fisiche della disciplina fiscale delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo).

1. All'articolo 65, comma 2, lettera *c-nonies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche, entro i complessivi limiti di importo di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- **5. 014.** (ex 5. 0. 50.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Valutazione secondo il valore di mercato presunto delle rimanenze nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero).

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7, è inserito il seguente: « 7-bis. Per gli esercenti attività di commercio nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicando i seguenti coefficienti:

1° anno: 100 per cento del costo;

2° anno: 70 per cento del costo;

3° anno: 50 per cento del costo;

4° anno 30 per cento del costo;

5° anno e successivi: 10 per cento del costo.

2. Al termine del quinto anno il valore delle rimanenze può considerarsi pari a zero a condizione che sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- 5. 016.** (ex 5. 0. 6.) Alberto Giorgetti, La Russa, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive locali).

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari su emittenti radiofoniche e televisive di ambito locale, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100 per cento per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

3. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- 5. 017.** (ex 5. 0. 7.) Alberto Giorgetti, La Russa, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, provvedono, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, all'assolvimento della relativa obbligazione tributaria ripartendo l'ammontare dei versamenti dovuti secondo le risultanze dell'applicazione all'imponibile esposto del parametro forfettizzato individuato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1.

3. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il medesimo termine di cui al comma 2, provvede all'assegnazione dei relativi codici tributo da utilizzare per i conseguenti versamenti.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

5. 018. (ex 5. 071.) Romano, Giuseppe Drago, Giuseppe Gianni, Filippo Maria Drago, Lucchese, D'Alia, Naro, Liotta, Grillo, Floresta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Servizi funebri e cimiteriali).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativo alle detrazioni per spese fune-

bri, le parole: « 3 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 2.582 Zuro ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27) è soppresso.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-*quater* è aggiunto il seguente:

« 41-*quinquies*. Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale ».

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59-Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;

2004: - 75.000;

2005: - 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

5. 019. (ex 5. 0. 33.) Gambini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero).

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla

base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59- Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2003: - 50.000;

***5. 020.** (ex 5. 0. 34.) Gambini, Mazzarello, Gasperoni, Pinotti, Bielli, Burlando, Labate, Rognoni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero).

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e

delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59- Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2003: - 50.000;

***5. 033.** (ex 5. 020) Alberto Giorgetti, Bornacin, La Russa, Scajola.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non inferiore a 260 milioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico. »

5. 022. (ex 5. 0. 38.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « nei periodi d'imposta 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003. ».

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 50.000

5. 034. (ex 5. 0. 45.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef).

1. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

b) al terzo comma, le parole: « di cui al comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo comma ».

5. 023. (ex 5. 0. 54.) Delbono, Lucà, Realacci, Zanella, Ruzzante, Battaglia,

Bolognesi, Giovanni Bianchi, Fioroni, Meduri, Bimbi, Bindi, Sereni, Lucidi, Preda, Tolotti, Giacco.

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

ART. 5-bis.

(Istituzione dell'imposta sul traffico pesante).

1. A partire da 1° luglio 2003 è istituita un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e

ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al comma 5;

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:

a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;

b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;

c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.

7. La dotazione iniziale del fondo è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1.

5. 024. (ex 5. 0. 60.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Bulgarelli, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. - 1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.

***5. 035.** (ex 5. 035. nuova formulazione) Alfonso Gianni, Grandi, Cento, Crucianelli, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zannotti, Nesi, Frigato, Ruggeri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. - 1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.

***5. 025.** (ex 5. 072.) Pistone, Benvenuto, Buemi, Tolotti, Sereni, Nesi, Frigato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. - *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)*. 1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo zero per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque Paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 è corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai Paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno quattro Paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1° gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei Paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di:

a) estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché

l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale.

- **5. 026.** (ex 2. 0. 3.) Benvenuto, Agostini, Buemi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Pistone, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Burlando, Crucianelli, Sereni, Nesi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (*Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie*). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finaliz-

zata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

- 2003: + 500.000;
- 2004: + 1.000.000;
- 2005 + 1.500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **5. 027.** (ex 2. 021.) Crucianelli, Calzolaio, Folena, Spini, Fumagalli, Cima.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 500.000;

2004: + 1.000.000;

2005: + 1.500.000.

○ **5. 050.** (ex 3200-bis. III. Tab. C. 1.) Crucianelli, Calzolaio, Folena, Spini, Fumagalli, Cima.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie) - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

5. 028. (ex 2. 0. 2. e 2. 05.) Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Tolotti, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2003 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli *swap* e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.

2. Il gettito dell'imposta di cui al comma 1 è suddiviso in parti uguali tra tre fondi, da istituirsi presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. I Ministeri di cui al comma 2 provvedono a destinare i fondi al finanziamento di programmi realizzati in concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socioeconomiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti,

calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;

b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;

c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica;

d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all'attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e per l'adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

5. 029. (ex 5. 0. 61.) Zanella, Pecorario Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Grandi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, decreto-legge n. 415 del 1992, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 200.000;

2004: + 200.000.

5. 030. (ex 5. 44.) Luigi Pepe.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Proroga della applicazione delle aliquote ridotte IVA per alcuni servizi ad alta intensità di lavoro).

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e

successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 200.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

5. 031. (ex 5. 068.) Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica della tassa di possesso dei veicoli a motore da rapportarsi all'uso).

1. La tassa di circolazione ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1953, n. 39 istitutivo, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi a partire dal 1° marzo 2003. 2. Sono contestualmente soppressi le addizionali, le soprattasse e le agevolazioni connesse alla tassa di circolazione medesima. Agli oneri relativi si provvede mediante corrispondente variazione dell'imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per autotrazione, tenendo conto della riduzione dei costi di esazione, di gestione e di contenzioso. Per i veicoli a motore la cui tassa è versata in corso d'anno o per frazione d'anno è ammesso il pagamento per dodicesimi sino al 28 febbraio 2003. Non si fa luogo a rimborso delle tasse eventualmente versate in relazione a frazioni di anno successive al 28 febbraio 2003. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le

modalità di attuazione del presente comma e di riparto dei proventi dell'imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per autotrazione. Con ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la chiusura del vigente regime convenzionale e per la definizione dei rapporti giuridici e finanziari con l'Automobil Club d'Italia (ACI).

5. 032. (ex 5. 0. 11.) Arnoldi, Crosetto, Marras, Lupi, Vitali, Osvaldo Napoli, Rosso.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Regime fiscale delle attività ubicate in piccoli comuni).

1. Le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni ubicate nel territorio di comuni aventi non più di 1.000 abitanti possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore a euro 60.000.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 possono assumere, in luogo dei ricavi e compensi effettivi, i ricavi e compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione di specifici studi di settore approvati con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle dimensioni medie dei contribuenti interessati, delle peculiarità di marginalità e degli indici di coerenza economica. Qualora in un esercizio successivo non risultino variati gli elementi extracontabili dell'esercizio precedente, potranno essere assunti i ricavi e compensi minimi calcolati in base ai dati dell'esercizio precedente.

3. Per potersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, i contribuenti

esercitano apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo. L'opzione è valida fino a revoca ovvero fino al raggiungimento del limite di ricavi e compensi indicato al comma 1.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente articolo sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura di euro 1.200 se esercenti attività di commercio, di euro 1.500 se esercenti attività promiscue di cessioni di beni e prestazioni di servizi, ovvero di euro 1.800 se esercenti attività di servizi, arti e professioni. Per le nuove iniziative produttive, l'imposta sostitutiva è dovuta in misura di un terzo per il primo anno e di due terzi per il secondo anno. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissate le misure di ripartizione dell'imposta sostitutiva e le sue modalità di assegnazione.

5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è versata con le stesse modalità e nei tempi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è altresì corrisposta mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di tardivo od omesso versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il regime fiscale previsto nel presente articolo cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi effettivi ovvero quelli minimi determinati in base agli studi di settore superano il limite di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta a quello nel quale i ricavi o i compensi effettivi ovvero quelli minimi determinati in base agli studi di settore

superano di oltre il 50 per cento il limite di cui al comma 1;

c) a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il contribuente comunica la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

7. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto nel presente articolo sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, dalla presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini dell'IRAP e dell'IVA.

8. I contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali relativi alla gestione per la quale sono iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo i minimi di contribuzione annualmente fissati dallo stesso Istituto.

9. Ai fini extratributari nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto nel presente articolo è valutata tenendo conto di un ammontare pari a quello fissato nel comma 8.

10. Per l'accertamento, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

11. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

5. 045. (ex 18. 013) Realacci, Molinari, Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Boccia,

Santagata, Lettieri, Morgando, Frigato, Iannuzzi, Marcora, Meduri, Mantini, Zanella, Buffo, Milana.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. All'articolo 1 della tariffa, parte I del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Se il trasferimento, con o senza corrispettivo, avviene a favore di un soggetto (persona fisica o giuridica) che agisce nella qualità di *trustee* di un *trust*: euro 129.11 ».

***5. 046.** (ex * 11. 0129.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Verdini, Verro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. All'articolo 1 della tariffa, parte I del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Se il trasferimento, con o senza corrispettivo, avviene a favore di un soggetto (persona fisica o giuridica) che agisce nella qualità di *trustee* di un *trust*: euro 129,11 ».

***5. 047.** (ex * 11. 0130.) Alberto Giorgetti, Lo Presti.

(A.C. 3200-bis — Sezione 7)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo

nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri ed i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.

3. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.

4. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, compe-

tente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.

6. Ai fini di un'equa distribuzione sul territorio nazionale, l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale nell'ambito di un contingente di posti assegnato con il decreto da emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

7. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinata mente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale ATA, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5.

8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 25.

*(Misure di razionalizzazione
in materia di organizzazione scolastica).*

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- **25. 1.** (ex 22. 19). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 2.** (ex 22. 48). Capitelli, Grignaffini, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11.

- **25. 3.** (ex 22. 93). Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 4.** (ex 22. 101). Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia.

Sostituirlo con il seguente:

1. Ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo ed ATA comunque non inferiore all'80 per cento alla disponibilità di posti di diritto e di fatto.

2. Al comma 13 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: « In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- 25. 5.** (ex 22. 01). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

- **25. 6.** (ex 22. 18). Santulli, Carlucci, Pinto, Antonio Russo, Licastro Scardino.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 7.** (ex 22. 40). Sasso, Capitelli, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 8.** (ex 22. 102.) Colasio, Rusconi, Volpini, Carra, Bimbi, Gambale, Squaglia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il numero dei docenti per ogni istituzione scolastica è definito con il criterio dell'organico funzionale, ovvero esso viene stabilito in base al numero degli alunni, che non devono superare i 25 per classe, in relazione alle realtà dei singoli istituti, alle esigenze ed ai progetti per arricchire ed ampliare l'offerta formativa delle scuole, alla realizzazione del tempo pieno e del tempo prolungato, alle necessità di attività di recupero, di sostegno, di integrazione, di educazione degli adulti, alla presenza di alunni porta-

tori di *handicap*, di alunni stranieri, di situazioni di particolare disagio ambientale e sociale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

- 25. 9.** (ex 22. 128). Bellillo, Maura Cosutta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: costituite fino a: nazionale di lavoro,

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: , escluse quelle derivanti fino alla fine del comma.

all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

- **25. 10.** (ex 22. 17). Santulli, Antonio Russo, Licastro Scardino, Carlucci, Pinto.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: costituite fino a: nazionale di lavoro,

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: , escluse quelle derivanti fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- **25. 11.** (ex 22. 66 nuova formulazione). Alberto Giorgetti, Butti, Delmastro delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Buontempo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , anche mediante l'individuazione fino a: decreti costitutivi delle cattedre.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

25. 12. (ex 22. 20). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

25. 18. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbonanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È comunque escluso dall'applicazione della disposizione di cui al periodo precedente il personale docente già inserito in ambito di progetti pluriennali.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

25. 13. (ex 22. 103). Colasio, Rusconi, Bimbi, Gambale, Carra, Volpini, Squeglia.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di sovrannumerarietà.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

25. 14. (ex 22. 21). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: applicazione, aggiungere le seguenti: senz'altro per le cattedre con meno di 16 ore;

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le cattedre con 16 e con 17 ore, l'obbligo delle 18 viene raggiunto o con la messa a disposizione dell'insegnante per supplenze, o con ore di insegnamento che vadano a potenziare l'offerta formativa nelle sue classi secondo le modalità che la scuola avrà stabilito.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

25. 15. (ex 22. 65 nuova formulazione). Alberto Giorgetti, Saia, Raisi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , escluse fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **25. 16.** (ex 22. 49). Sasso, Capitelli, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , escluse fino alla fine del comma.

◦ **25. 17.** (ex 22. 67). Alberto Giorgetti, Butti, Delmastro delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Napoli, Rositani, Buontempo.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **25. 19.** (ex 22. 41). Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 20.** (ex 22. 105). Volpini, Rusconi, Colasio, Gambale, Bimbi, Carra, Squeglia.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- **25. 21.** (ex 22. 22). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

- **25. 22.** (ex 22. 129). Bellillo, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le dotazioni organiche del personale ATA sono costituite in base al numero delle classi, formate da un numero massimo di 25 alunni con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 25. 24.** (ex 22. 23). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: d'intesa fino alla fine del comma con le seguenti: sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici al fine di sopperire alle mancanze di organico nelle singole istituzioni scolastiche. È comunque garantita la presenza in ogni plesso scolastico, ove siano inseriti alunni disabili, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i

compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti, in aggiunta all'organico di base.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 25. 23.** (ex 22. 24). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo nn. 1, 3, 7, 8.

- 25. 25.** (ex 22. 100). Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, sostituire le parole da: 6 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: 3 per cento della consistenza organica dell'anno scolastico 2002-2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- 25. 27.** (ex 22. 106). Carra, Colasio, Bimbi, Rusconi, Gambale, Volpini, Squeglia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 25. 26.** (ex 22. 50). Capitelli, Grignaffini, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque la presenza, nelle scuole dell'infanzia e in quelle ove sono inseriti alunni con *handicap*, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

- **25. 29.** (ex 22. 63). Peretti, Liotta, Giuseppe Drago, Ranieli, Mazzoni.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque la presenza in ogni plesso scolastico ove sono inseriti alunni con *handicap*, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 28.** (ex 22. 75). Giacco, Battaglia, Labate, Zanotti, Bolognesi, Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Duca, Di Serio D'Antona, Capitelli, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque la presenza in ogni plesso scolastico ove sono inseriti alunni con *handicap*, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 30.** (ex 22. 107 ex 22. 123). Gambale, Bimbi, Carra, Colasio, Sasso, Rusconi Volpini, Squeglia.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque la presenza,

in ogni plesso scolastico ove siano inseriti alunni con *handicap*, di almeno una collaboratrice e di un collaboratore scolastico per i compiti di assistenza locomotoria ed igienica nei loro confronti.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **25. 31.** (ex 22. 7). Alberto Giorgetti, Buontempo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici i servizi classificati « come funzioni miste » e attinenti alle mense scolastiche, e all'accoglienza e sorveglianza degli alunni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

- 25. 103.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 22. 60.) Bianchi Clerici, Martini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 32.** (ex 22. 42). Grignaffini, Sasso, Capitelli, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 33.** (ex 22. 108). Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 3, sostituire le parole: Dall'anno scolastico 2003-2004 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della riforma degli organi collegiali territoriali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 25. 34.** (ex 22. 51). Sasso, Grignaffini, Capitelli, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: per essere utilizzato nell'ambito dei centri e delle reti di sostegno all'autonomia.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 35. (ex 22. 109). Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Carra, Gambale, Squeglia.

Sopprimere i commi 4 e 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

25. 36. (ex 22. 130). Bellillo, Maura Cosutta.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **25. 37.** (ex 22. 43). Sasso, Capitelli, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **25. 38.** (ex 22. 110). Rusconi, Colasio, Carra, Gambale, Bimbi, Volpini, Squeglia.

Al comma 4, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

◦ **25. 39.** (ex 22. 25). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 4, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **25. 40.** (ex 22. 111). Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Colasio, Squeglia.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: non transiti con le seguenti: rifiuti di transitare.

Conseguentemente sopprimere il sesto periodo.

25. 41. (ex 22. 13). Santulli, Antonio Russo, Licastro Scardino, Carlucci, Palmieri, Pinto.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: non transiti con le seguenti: rifiuti di transitare.

25. 42. (ex 22. 68). Alberto Giorgetti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Buontempo.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire la parola: transiti con le seguenti: faccia domanda di transitare.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 43. (ex 22. 112). Colasio, Rusconi, Volpini, Bimbi, Carra, Gambale, Squeglia.

Al comma 4, sopprimere il sesto periodo

25. 44. (ex 22. 69). Alberto Giorgetti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Buontempo.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 45.** (ex 22. 113). Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 46.** (ex 22. 44). Sasso, Capitelli, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- **25. 47.** (ex 22. 26). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale personale resta utilizzato per le mansioni compatibili del profilo di appartenenza nella propria o in altra scuola con i necessari correttivi alla tabella organica dell'istituto di assegnazione.

- 25. 48.** (ex 22. 12). Santulli, Antonio Russo, Licastro Scardino, Carlucci, Palmieri, Pinto.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ad esso è comunque garantita la continuità occupazionale e retributiva.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 25. 49.** (ex 22. 27). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- **25. 50.** (ex 22. 28). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 51.** (ex 22. 45). Sasso, Capitelli, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo nn. 1 e 3.

- **25. 52.** (ex 22. 99). Bulgarelli, Zanella, Lion.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 53.** (ex 22. 114). Rusconi, Carra, Colasio, Volpini, Bimbi, Gambale, Squeglia.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. È prescritta la presenza di un solo alunno disabile per classe che non dovrà essere composta da più di 20 alunni. È inoltre prevista una formazione degli insegnanti riguardo agli aspetti didattici e pedagogici dell'integrazione. Il rapporto tra alunni disabili ed insegnanti di sostegno è pari alla gravità dell'*handicap*.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

- 25. 57.** (ex 22. 135). Bellillo, Pistone, Maura Cossutta.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 25.275
DELLA COMMISSIONE

Sostituire le parole da: Si intendono fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: si applicano i principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni alunno disabile. Sono possibili interventi ulteriori adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap. È prescritta la presenza di un solo alunno disabile per classe che non dovrà essere composta da più di venti alunni. È assicurata la continuità didattica degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

0. 25. 275. 4. Russo Spena, Titti De Simone.

Dopo le parole in deroga al rapporto insegnanti/alunni *aggiungere le parole* solamente *inoltre dopo le parole* di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 *aggiungere le parole* e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di dotazione organica di insegnanti di sostegno.

0. 25. 275. 1. Zanella, Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere dalle parole All'individuazione dell'alunno *fino alla fine del comma.*

0. 25. 275. 2. Zanella, Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion.

Dopo le parole di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *aggiungere:* e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

0. 25. 275. 3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Gambale, Colasio, Angela Napoli, Garagnani, Santuzzi,

Palmiera, Bianchi Clerici, Volpini, Titti De Simone, Boccia, Grignaffini, Giacco, Carli, Sasso, Fioroni, Rusconi, Bellillo, Carra, Bimbi.

(Approvato)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai fini dell'integrazione scolastica delle persone handicappate si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione dei posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata provvedono le Aziende unità sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

25. 275. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al fine di garantire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* psico-fisici, la relativa attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto

insegnanti/alunni di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene disposta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale sulla base delle richieste inoltrate dai dirigenti scolastici redatte in conformità alle certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie. A questo fine non si applica il vincolo del primo periodo del comma 1 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

25. 55. (ex 22. 57). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, D'Agrò, Dorina Bianchi, Mazzoni.

Al comma 6, premettere il seguente periodo: La dotazione organica d'insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazioni di *handicap* è fissata secondo un rapporto che consideri il numero di alunni iscritti, in situazione di *handicap*.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

25. 54. (ex 22. 5). Alberto Giorgetti, Buontempo.

Al comma 6, sostituire le parole: Ai fini di un'equa *con le seguenti:* Al fine di garantire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* psico-fisici, la relativa attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene disposta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale sulla base delle richieste inoltrate dai dirigenti scolastici redatte in conformità alle certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie. A questo fine non si applica il vincolo del primo periodo del comma i dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al fine di garantire interventi a sostegno di alunni in particolari condizioni in un quadro di un'equa.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

25. 56. (ex 22. 62). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, D'Agrò.

Al comma 6 sopprimere le parole: di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

25. 58. (ex 22. 6). Alberto Giorgetti, Buontempo.

Al comma 6, sopprimere le parole da: nell'ambito di un contingente *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **25. 59.** (ex 22. 115). Carra, Colasio, Bimbi, Rusconi, Gambale, Volpini, Squeglia.

Al comma 6, sopprimere le parole da: nell'ambito di un contingente di posti *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

◦ **25. 60.** (ex 22. 70. *nuova formulazione*). Alberto Giorgetti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Buontempo.

Al comma 6, dopo le parole: contingente di posti *aggiungere le seguenti:* non inferiore a quello utilizzato nell'anno scolastico 2002-2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **25. 61.** (ex 22. 52). Capitelli, Grignafini, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: non inferiore a quello utilizzato nell'anno scolastico 2002-2003.

Seguono compensazioni gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo nn. 1, 3, 5 e 7.

- **25. 63.** (ex 22. 98). Bulgarelli, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- ◦ **25. 64.** (ex 22. 90). Fioroni, Lettieri, Stradiotto, Milana, Lusetti, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi, Squeglia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

- ◦ **25. 65.** (ex 22. 95). Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- ◦ **25. 66.** (ex 22. 87). Michele Ventura, Morgando, Villetti, Pistone, Cusumano, Lion.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto decreto deve

comunque garantire il diritto all'istruzione di tutti gli alunni regolarmente certificati a norma di legge.

- 25. 67.** (ex 22. 116). Colasio, Rusconi, Bimbi, Gambale, Volpini, Carra, Squeglia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Debbono comunque essere assicurate le garanzie per gli alunni in situazione di *handicap*, di cui all'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- * **25. 62.** (ex 22. 74). Giacco, Battaglia, Labate, Bolognesi, Raffaella Mariani, Zanotti, Abbondanzieri, Duca, Di Serio D'Antona, Capitelli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Debbono comunque essere assicurate le garanzie per gli alunni in situazioni di *handicap*, di cui all'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- * **25. 69.** (ex 22. 4). Alberto Giorgetti, Buontempo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Debbono comunque essere assicurate le garanzie per gli alunni in situazione di *handicap*, di cui all'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- * **25. 68.** (ex 22. 117). Gambale, Colasio, Volpini, Sasso, Bimbi, Carra, Rusconi, Squeglia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con le garanzie per gli alunni in situazione di *handicap*.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **25. 87.** (ex 22. 3). Alberto Giorgetti, Buontempo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con le garanzie per gli alunni in situazione di *handicap*.

- **25. 88.** (ex 22. 76). Giacco, Battaglia, Labate, Zanotti, Bolognesi, Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Duca, Di Serio D'Antona, Capitelli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

- 25. 104.** (ex 22. 133.) Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 7.

- **25. 69.** (ex 22. 46). Sasso, Capitelli, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.
Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

- **25. 70.** (ex 22. 131). Bellillo, Maura Cossutta, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 71.** (ex 22. 118). Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Colasio, Squeglia.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: valorizzazione del personale docente della scuola, *aggiungere le seguenti:* anche mediante il supporto specialmente di psicologi scolastici.

- 25. 72.** (ex 22. 83). Luigi Pepe, Mastella, Pisicchio, Cusumano, Ostillio, Mazzuca, Potenza.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una ulteriore somma di 70 milioni di euro per l'anno 2003 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di auto aggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai dirigenti scolastici e dai docenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- 25. 73.** (ex 22. 124). Carra, Colasio, Volpini, Bimbi, Rusconi, Gambale, Squeglia.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5, subordinatamente alla verifica del loro effettivo conseguimento, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale ATA.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- 25. 74.** (ex 22. 119). Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: di 39 milioni *fino a:* dall'anno 2006.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- 25. 100.** (ex 3200-bisVII/22. 1.) Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. È stanziata una somma di 35 milioni di euro a partire dall'anno 2003 destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 35.000

2004: — 35.000

2005: — 35.000

25. 99. (ex 22. 14). Santulli, Antonio Russo, Licastro Scardino, Carlucci, Mauro.

Sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **25. 75.** (ex 22. 120). Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale, Volpini, Squeglia.

Sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

◦ **25. 76.** (ex 22. 132). Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

◦ **25. 77.** (ex 22. 29). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 8.

◦ ***25. 78.** (ex 22. 71). Alberto Giorgetti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Buontempo.

Sopprimere il comma 8.

◦ ***25. 79.** (ex 22. 47). Capitelli, Sasso, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Sopprimere il comma 8.

◦ ***25. 80.** (ex 22. 10). Santulli, Antonio Russo, Licastro Scardino, Carlucci, Palmieri, Pinto.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con i seguenti: A tutte le istituzioni scolastiche è data facoltà di scegliere tra l'assegnazione di personale ATA e l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze o di altri servizi, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con successivi provvedimenti sono individuate le risorse, ulteriori a quelle previste del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, corrispondenti ai contratti di istituzioni scolastiche che oggi si avvalgono di personale ATA e che optano per affidare a terzi i servizi o parte di essi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 81. (ex 22. 96). Lettieri, Stradiotto, Molinari, Squeglia.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con i seguenti: A tutte le istituzioni scolastiche è data facoltà di scegliere tra l'assegnazione di personale ATA e l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e

igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze o di altri servizi come previsto dall'articolo 40 comma 5 della legge n. 449 del 1997, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con successivi provvedimenti sono individuate le risorse ulteriori a quelle previste dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, corrispondenti ai contratti di istituzioni scolastiche che ad oggi si avvalgono di personale ATA e che optano per affidare a terzi i servizi o parte di essi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 82. (ex 22. 92). Delbono, Molinari, Fioroni, Squeglia, Meduri.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: Le istituzioni scolastiche *aggiungere la seguente:* non.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: aderendo prioritariamente, *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

25. 83. (ex 22. 30). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le eventuali economie derivanti dalla suddetta terziarizzazione dei servizi, devono comunque essere aggregate al bilancio dell'istituzione scolastica di riferimento per una qualificazione dell'offerta formativa.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 84. (ex 22. 121). Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale, Volpini, Squeglia.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: indisponibilità *con la seguente:* disponibilità.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo e quarto periodo, sostituire la parola: indisponibilità *con la seguente:* disponibilità.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

25. 85. (ex 22. 31). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 8, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Detto decreto deve comunque fare salve le funzioni svolte dal personale ATA inerenti al piano dell'offerta formativa.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 86. (ex 22. 122). Rusconi, Bimbi, Gambale, Carra, Colasio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Fatta salva la completa gratuità dei libri di testo per la scuola elementare, tale gratuità verrà assicurata anche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a tutte le famiglie titolari di redditi fino a 30.000 euro, adeguati annualmente sulla base della variazione del costo della vita.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

25. 90. (ex 22. 134). Bellillo, Maura Cosutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti a tempo

indeterminato, per ogni anno scolastico a decorrere dal 1° settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, ed ATA pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Socialisti Democratici Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **25. 92.** (ex 22. 125). Volpini, Bimbi, Carli, Carra, Colasio, Gambale, Filippeschi, Martella, Melandri, Tocci, Giulietti, Michele Ventura, Pinza, Nicola Rossi, Morgando, Maurandi, Pennacchi, Pistone, De Franciscis, Squeglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico a decorrere dal 1° settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, ed ATA pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 91.** (ex 22. 53). Capitelli, Grignafini, Sasso, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli, Tocci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle

convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- **25. 93.** (ex 22. 88 e 22. 79). Delbono, Morgando, De Franciscis, Annunziata, Meduri, Villari, Giovanni Bianchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 94.** (ex 22. 35, 22. 37, 22. 33 e 22. 36). Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia Grandi, Burlando, Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

- **25. 98.** (ex 22. 59). Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mauro, Germanà, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 1. La consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi

compresi i dirigenti scolastici, è determinata in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

25. 97. (ex 22. 54). Capitelli, Sasso, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Al comma 17 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2005 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

25. 101. (ex 22. 58.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Dorina Bianchi, Ranieli, Mazzoni.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. - 1. All'articolo 145, comma 40, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 70 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento »;

b) le parole da: « la formazione professionale » fino a: « istruzione universitaria » sono sostituite dalle seguenti: « l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un *forum* permanente realizzato

da ONLUS per la professionalità nautica partecipati da istituti di istruzione universitaria o convenzionati con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni demaniali, di idonee infrastrutture ».

25. 01. (ex 22. 55). Casero, Verro, Antonio Leone.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 9, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) di euro 100 se il valore della lite è di importo fino a euro 1.000;

b) di euro 200 se il valore della lite è di importo superiore a euro 1.000 e fino a euro 2.000;

c) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori).

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie minori con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o auto-

rizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-ter. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14-bis devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una delle seguenti categorie:

a) sopralzi, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici — ove adottati — vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e che comunque non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

b) opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;

e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-quater. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis le nuove edificazioni, ogni altra opera non conforme agli strumenti

urbanistici — ove adottati — vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e gli interventi ultimati entro il 31 dicembre 1993.

14-quinquies. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto.

14-sexies. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

14-septies. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14-quinquiesdecies e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14-sexiesdecies, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-octies. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma 14-decies e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma 14-sexiesdecies, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 14-septies e — ove prevista — della denuncia in catasto entro il termine del 31 marzo 2003, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del comune, equivale

a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.

14-nonies. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espressione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

14-decies. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:

a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-ter, lettera a);

b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-ter, lettere b), c) e d);

c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-ter, lettere e) e f);

d) un importo forfetario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-undecies. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-decies, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14-duodecies. Negli altri comuni capoluogo di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14-undecies, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-decies, è elevata di un importo pari ad un terzo.

14-terdecies. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.

14-quatuordecies. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.

14-quinquiesdecies. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi, rispettivamente, il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresì consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003.

14-sexiesdecies. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14-quinquiesdecies. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-septiesdecies. Per quanto non disposto dai commi da 14-bis a 14-sexiesdecies valgono, ove applicabili, le disposizioni di

cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*octiesdecies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*sexiesdecies*, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14-*septies*, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa ».

TABELLA

Numero abitanti	Ampliamenti comma 14- <i>ter</i> , lettera a) (Euro/mq)	Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14- <i>ter</i> , lettere b)-f) (Euro/mq)
Fino a 3000	30	15
Da 3001 a 20.000	60	30
Da 20.001 a 100.000 .	90	45
Da 100.001 a 300.000 .	100	60
Oltre i 300.000	150	75

Compensazione n. 2

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002, e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

1) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10, del presente decreto ».

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Le successioni aperte e le donazioni perfezionate prima della entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non definite fiscalmente, possono essere definite mediante presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza all'ufficio competente con la quale il contribuente dichiara di voler procedere alla definizione incrementando del 20 per cento il valore dichiarato e la relativa imposta.

2. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 giugno 2003, delle somme indicate nella istanza di cui al comma 1.

3. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento, gli accertamenti in essere.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

Compensazione n. 5

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:

2003: – 460.851;

2004: – 460.851;

2005: – 460.851.

Compensazione n. 6

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
UDC (CCD-CDU)**

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:

2003: – 460. 851;

2004: – 460. 851;

2005: – 460. 851.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi di tutte le restanti voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

Compensazione n. 3.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO, MARGHERITA, DL-L'ULIVO, MISTO-COMUNISTI ITALIANI, MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI, MISTO-VERDI-L'ULIVO E MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è

pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Accise sul tabacco).

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA

All'articolo 50, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

rubrica Ministero degli affari esteri:

2003: — 230.000;

2004: — 250.000;

2005: — 250.000.

rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2003: — 400.000;

2004: — 400.000;

2005: — 400.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 500.000;

2004: — 600.000;

2005: — 650.000.

rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2003: — 60.000;

2004: — 60.000;

2005: — 60.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di conto capitale iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2003-2005, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazio-

nale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 6

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 230.425;

2004: — 230.425;

2005: — 230.425.

Compensazione n. 7

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Istituzione dell'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla vendita, dal noleggio e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).

1. È istituita, a decorrere dal periodo di imposta 2003, un'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappre-

sentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

2. L'addizionale si applica sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei soggetti esercenti attività di produzione, distribuzione, vendita, rappresentazione ovvero ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

3. L'aliquota dell'addizionale è fissata nelle seguenti misure:

a) 15 per cento sui redditi fino a 15 mila euro;

b) 20 per cento sui redditi oltre 15 mila euro e fino a 30 mila euro;

c) 25 per cento sui redditi oltre 30 mila euro e fino a 60 mila euro;

d) 30 per cento sui redditi superiori a 60 mila euro.

4. L'addizionale di cui al presente articolo non è deducibile da altre imposte o tributi.

5. Per l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'addizionale si applicano le disposizioni relative all'imposta sui redditi.

Compensazione n. 8

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 20.000 e fino a euro 30.000.

b-ter) pari al 30 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 30.000 e fino a euro 50.000.

b-quater) pari al 50 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 50.000 e fino a euro 100.000.

Compensazione n. 9

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA DL-L'ULIVO

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 385 del 1978, Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le restanti voci in misura pari al 6 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sui tabacchi lavorati e l'imposta di fabbricazione sui superalcolici sono elevate del 30 per cento.

Compensazione n. 6

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
MISTO-COMUNISTI ITALIANI**

All'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

voce Decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560):

2003: - 7.000;

2004: - 7.000;

2005: - 7.000.

voce Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2003: - 25.000;

2004: - 25000;

2005: - 25.000.

voce Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980 - Articolo 36, assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2003: - 27.000;

2004: - 27.000;

2005: - 27.000.

voce Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche - Articolo 4, istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione - cap. 1707):

2003: - 657;

2004: - 657;

2005: - 657.

voce Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti - Articolo 4, autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160):

2003: - 18.795;

2004: - 18.795;

2005: - 18.795.

voce Legge n. 249 del 1997: istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2003: - 1.120;

2004: - 1.120;

2005: - 1.120.

voce Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000:

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 — Agenzia per le erogazioni in agricoltura — cap. 1525/p):

2003: — 10.800;

2004: — 10.800;

2005: — 10.800.

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775):

2003: — 25.000;

2004: — 25.000;

2005: — 25.000.

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane — capp. 3920, 3921; Agenzia delle dogane — cap. 7781):

2003: — 37.000;

2004: — 37.000;

2005: — 37.000.

voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — cap. 2710):

2003: — 10.040;

2004: — 10.040;

2005: — 10.040.

voce Legge n. 205 del 2000: disposizioni in materia di giustizia amministrativa — Articolo 20, autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali

amministrativi regionali (3.1.5.11 — Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali — cap. 2170/p):

2003: — 11.310;

2004: — 11.310;

2005: — 11.310.

rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

voce Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.l.2.4) — Università ed istituti non statali — cap. 5502):

2003: — 3. 650;

2004: — 3. 650;

2005: — 3. 650.

rubrica Ministero della difesa:

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — Articolo 22, comma 1 (31.1.2.1 — Agenzia industrie difesa — cap. 4761):

2003: — 75;

2004: — 75;

2005: — 75.

Compensazione n. 1

All'articolo 9, comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 200.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: quindici per cento.

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi

giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43 »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: « 8-bis. Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

8. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

9. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo

sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

10. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

11. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente: « e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro »;

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore *diesel* di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro;

i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro« .

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i-bis) del comma 1 la

detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e*), *f*) e *i-bis*), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e*), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

12. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003.

13. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

14. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo

periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

15. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

16. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a 7.500 euro »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a 6.000 euro »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 6.000 euro », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da cento euro a 1.500 euro »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque

milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 7.500 euro »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 9.000 euro »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a 9.000 euro »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 3.000 euro »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 7.500 a 15.000 euro »;

l) all'articolo 4, comma 2, le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a 7.500 euro ».

17. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

18. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti; ».

19. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS), posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

20. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

21. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

22. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

23. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

24. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del

Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

25. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

27. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli SpA. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *b)*. Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal

procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b)*;

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera *c)*;

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

28. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

29. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

30. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

31. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

32. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di alte amministrazioni.

33. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

34. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte

di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

35. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

36. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

37. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

38. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13 ».

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norme di carattere antielusivo).

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2003.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dall'anno 2003 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinare non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collega-

mento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinare a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinare a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'econo-

mia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 1 è aggiunto

il seguente: « 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento. »

Compensazione n. 7

All'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:

alla tabella A, ridurre del 33 per cento per gli anni 2004 e 2005 gli importi di tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie;

alla tabella B, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le rubriche;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente;

alla tabella C, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le restanti voci;

alla tabella D, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le voci.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi

2 milioni di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Le deduzioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16,

comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 1,5 milioni di euro a partire dal 2003.

Compensazione n. 12

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 2003, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa, fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 13

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 14

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.

Compensazione n. 15

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2005 concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

Compensazione n. 16

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO**

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Accise sul tabacco).

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con esclusione di quelli relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al netto di quelli per regolazioni debitorie.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

alla rubrica Ministero dell'economia, voce Legge n. 468 del 1978 — Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: — 460.851;

2004: — 460.851;

2005: — 460.851.

ridurre del 5 per cento gli importi relativi a tutte le restanti voci.

Compensazione n. 3

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
MISTO-VERDI L'ULIVO**

All'articolo 50, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 13.333;

2005: — 10.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 13.333;

2005: — 10.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 200.000;

2004: — 133.333;

2005: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti modificazioni:

2003: — 200.000;

2004: — 133.333;

2005: — 100.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 5, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 5

All'articolo 39, comma 2, primo periodo, le parole un miliardo di euro sostituire con le seguenti cento milioni di euro.

Compensazione n. 6

All'articolo 45, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 10 gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 448 del 1998.

Compensazione n. 7

All'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

Compensazione n. 8

All'articolo 45, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.

Compensazione n. 9

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 10

All'articolo 7, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente a 1.000 euro ed a 3.000 euro con le seguenti: 4.000 euro per le persone fisiche e 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente a 1.500 euro ed a 4.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo, comma, quarto periodo, sostituire le parole: nella misura del 50 per cento con le seguenti: nella misura del 30 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi al di fuori dell'Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: « 29. A decorrere dal 1° gennaio 2003 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai

valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 4

Sopprimere l'articolo 4.

Compensazione n. 5

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.

Compensazione n. 6

Sopprimere l'articolo 29.

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento.

Compensazione n. 9

All'articolo 50, tabella A, ridurre gli importi relativi alle rubriche, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2003: — 92 per cento;

2004: — 85 per cento;

2005: — 85 per cento;

Compensazione n. 10

All'articolo 50, tabella A, sopprimere tutti gli importi relativi alle rubriche per gli anni 2003, 2004 e 2005, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 11

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 12

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 13

